



## SOMMARIO



**DECRETO SOSTEGNI-BIS: LE PRINCIPALI NOVITA' DI INTERESSE PER LE IMPRESE, A SEGUITO DELLE MODIFICHE APPORTATE IN SEDE DI PUBBLICAZIONE IN GAZZETTA UFFICIALE DEL D.L. 73/2021.**



**ATTENZIONE! (Ulteriori informazioni all'interno).**

**AGEVOLAZIONI PER LE IMPRESE ESPORTATRICI:** è stato pubblicato sul sito di SIMEST l'avviso, che riportiamo integralmente, con il quale si comunica che con il Decreto Sostegni Bis, il contributo a fondo perduto previsto dalle misure in favore delle imprese esportatrici **è stato ridotto dal 50% al 25%**, mentre è stato **totalmente eliminato per la misura che riguarda la patrimonializzazione**. L'apertura è il 3 Giugno.

**simest**   
gruppo cdp

### Finanziamenti agevolati: riapertura del Portale

Il 3 giugno riaprirà il Portale per la ricezione delle domande di finanziamento agevolato. In questa pagina troverai tutte le informazioni e le principali novità (*pagina in corso di aggiornamento*)

#### Novità

Condizioni:

- fino al 31.12.2021, la **quota di co-finanziamento a fondo perduto potrà essere riconosciuta fino al limite del 25%** dell'importo totale del prestito richiesto, tenuto conto delle risorse disponibili e dell'ammontare complessivo delle domande di finanziamento presentate nei termini e secondo le condizioni stabilite dal Comitato agevolazioni;
- per le operazioni di Patrimonializzazione non sarà più disponibile il co-finanziamento a fondo perduto.

**Conto corrente dedicato:** ogni impresa richiedente dovrà aprire un **conto corrente dedicato** che verrà utilizzato per l'erogazione del/i finanziamento/i accordato/i da SIMEST e per tutti i movimenti in entrata e uscita attinenti al finanziamento ai fini di ammissibilità delle spese sostenute durante il periodo di realizzazione dell'iniziativa finanziata. Sarà possibile indicare i riferimenti del conto corrente dedicato (i.e. IBAN e il contratto di apertura del conto) attraverso il Portale.



## DECRETO SOSTEGNI-BIS: LE PRINCIPALI NOVITA' DI INTERESSE PER LE IMPRESE, A SEGUITO DELLE MODIFICHE APPORTATE IN SEDE DI PUBBLICAZIONE IN GAZZETTA UFFICIALE DEL D.L.73/2021.

*Il punto*



Ministero dello  
Sviluppo Economico



Dopo un'attesa di circa una settimana rispetto all'approvazione in Consiglio dei Ministri e le tante diverse anticipazioni che sono circolate, il **Decreto Sostegni-bis** è stato finalmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 25 Maggio come **Decreto Legge n.73/2021** recante "**Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali**" ed è entrato in vigore il giorno successivo.

Il provvedimento è stato alla fine varato con **diverse novità** - anche dell'ultimissima ora - in materia di **sostegno e rilancio economico** del Paese, con un corposo testo di disposizioni relative a nuovi ristori, bonus, indennità, crediti d'imposta, proroghe per i finanziamenti agevolati, stop alla riscossione, incentivi per le assunzioni ed il lavoro, sconti ed esoneri contributivi per imprese e datori di lavoro dei settori particolarmente colpiti dalla pandemia, nuovi fondi a beneficio di alcune filiere particolarmente in sofferenza, contributi a fondo perduto per alcuni soggetti precedentemente esclusi dai ristori e altro ancora. Il Decreto si articola nei seguenti nove Titoli (e 78 articoli):

- ✓ **Titolo I - sostegno alle imprese, all'economia e abbattimento dei costi fissi**
- ✓ **Titolo II - misure per l'accesso al credito e la liquidità delle imprese**
- ✓ **Titolo III - misure per la tutela della salute**
- ✓ **Titolo IV - Disposizioni in materia di lavoro e politiche sociali**
- ✓ **Titolo V - Enti territoriali**
- ✓ **Titolo VI - Giovani, scuola e ricerca**
- ✓ **Titolo VII Cultura**
- ✓ **Titolo VIII - Agricoltura e trasporti**
- ✓ **Titolo IX - Disposizioni finali e finanziarie**

Gli allegati sono:

- **Allegato 1** (articolo 77, comma 11) con i differenziali di spesa 2021-2023;
- **Allegato 2** Tabella A – Articolo 27, commi 1, 2, 3 (Esenzione prestazioni di monitoraggio per pazienti ex COVID).

In questa sede, ci occuperemo di riassumere quelle che sono le novità di maggiore interesse per le imprese.

**Contributi a fondo perduto**

Tra le novità c'è, appunto, il **pacchetto di contributi a fondo perduto** (Art.1 del Decreto Sostegni Bis) **per i soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività d'impresa, arte o professione**, nonché per gli **enti non commerciali e del terzo settore**, senza più alcuna limitazione settoriale o vincolo di classificazione delle attività economiche interessate, per mitigare le perdite subite nel 2020 e 2021, purchè nel 2019 **non abbiano avuto un fatturato superiore a 10 milioni di euro**.

**Il nuovo intervento è più articolato dei precedenti**, con l'obiettivo di raggiungere una platea più ampia di beneficiari e di fornire ristori più in linea con gli effettivi danni economici subiti dagli operatori a causa della pandemia. Per tali interventi, lo stanziamento complessivo ammonta a **15,4 miliardi di euro**. In particolare:

- ✓ **8.000 milioni di euro per l'anno 2021 sono stanziati per gli indennizzi automatici** corrisposti dall'Agenzia delle Entrate;
- ✓ **3,4 miliardi di euro per gli indennizzi alternativi** che spettano a chi avrà subito un calo di fatturato tra il periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e il periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020;
- ✓ **4 miliardi di euro per gli indennizzi a conguaglio** calcolati sul risultato d'esercizio.

Tale misura **si articola su tre componenti**:

- ✓ **la riedizione dell'intervento previsto dal primo "Decreto Sostegni"**, con un contributo a fondo perduto per le partite IVA a seconda delle classi di ricavi, che abbiamo subito un calo del fatturato di almeno il 30% tra il 2019 e il 2020;
- ✓ **una seconda componente basata sul calo medio mensile del fatturato** nel periodo compreso tra il 1° Aprile 2020 e il 31 Marzo 2021;
- ✓ **la terza componente avrà una finalità perequativa** e si baserà sul risultato economico, anziché sul fatturato: in sostanza, il contributo sarà assegnato sulla base del peggioramento del risultato economico d'esercizio, **tenendo conto dei ristori e sostegni già percepiti nel 2020 e nel 2021**.



**Sostegni per le attività economiche chiuse.**

Sono stati stanziati **100 milioni di euro** per il **sostegno alle attività economiche chiuse**. La misura riguarda le attività per cui sia stata disposta la chiusura **fra il 1° Gennaio 2021 e la data di conversione del decreto Sostegni Bis**, per almeno quattro mesi. I soggetti beneficiari e l'ammontare dell'aiuto sono determinati tenendo conto delle misure di ristoro già adottate per specifici settori economici, nonché dei contributi a fondo perduto già concessi.



**Misure a sostegno della liquidità delle imprese.**

E' stata prevista l'estensione, fino al **31 Dicembre 2021**, dell'efficacia delle **garanzie pubbliche "Garanzia Italia SACE"** e della **disciplina speciale del Fondo di Garanzia PMI**, nonché l'allungamento della durata dei prestiti garantiti.

**MORATORIA** di legge per le PMI - il Decreto Sostegni Bis prevede:

- ✓ la **proroga al 31 dicembre 2021 delle sospensioni dei pagamenti delle rate dei finanziamenti prevista dal D.L. Cura Italia;**
- ✓ con particolare riguardo ai **finanziamenti rateali**, la moratoria si potrà applicare **solo per la sospensione della quota capitale**, al fine di evitare riclassificazioni delle esposizioni in default;
- ✓ diversamente da quanto previsto in occasione delle precedenti proroghe - che erano automatiche - sarà necessaria una **comunicazione dell'impresa alla banca entro il 15 giugno 2021;**
- ✓ la proroga della moratoria riguarda anche i **prestiti non rateali e la sospensione delle revoche sulle aperture di credito e sui prestiti accordati a fronte di anticipi** su crediti, sia per la parte utilizzata, sia per quella accordata e non ancora utilizzata.



**FONDO GARANZIA PER LE PMI** - il Decreto Sostegni Bis prevede:

- ✓ **proroga, fino al 31 dicembre 2021, del regime speciale di intervento del Fondo di Garanzia per le PMI** previsto dall'articolo 13 del D.L. Liquidità;
- ✓ **allungamento da 6 a 10 anni dei tempi di restituzione** dei finanziamenti garantiti e la pari estensione della garanzia pubblica senza riduzione della copertura. Tale allungamento è subordinato all'autorizzazione della Commissione europea;
- ✓ per i **nuovi finanziamenti**, la percentuale di copertura della garanzia del Fondo, a partire dal 1° luglio 2021, **viene ridotta dal 90% all'80%;**
- ✓ per i **finanziamenti di importo fino a 30mila euro** è previsto un abbassamento, a partire dal 1° luglio, della percentuale di copertura **dal 100% al 90%**. Inoltre, sempre da luglio 2021, **viene eliminato il tetto al tasso d'interesse;**
- ✓ dal **1° luglio tutte le Mid-Cap** (imprese non PMI che singolarmente hanno un numero di dipendenti non superiore a 499) **potranno accedere gratuitamente solo alla garanzia di SACE.**



**"GARANZIA ITALIA" SACE** - il Decreto Sostegni Bis prevede:

- ✓ la **proroga della misura Garanzia Italia di SACE al 31 dicembre 2021;**
- ✓ la **possibilità di allungare, da 6 a 10 anni**, i tempi di restituzione dei finanziamenti garantiti;
- ✓ **per i finanziamenti già garantiti** è possibile richiedere un'estensione della durata **fino a un massimo di 10 anni o la sostituzione con nuovi finanziamenti** aventi durata fino a 10 anni;
- ✓ **le commissioni annuali** dovute per il rilascio o per **l'estensione della durata** dei prestiti **saranno determinate in conformità con il Quadro temporaneo** sugli aiuti di Stato, previa notifica e autorizzazione della Commissione europea;



**Misure di sostegno alla internazionalizzazione**

- ✓ la **proroga fino al 31 dicembre 2021 e il rafforzamento delle condizioni di accesso agevolate alla garanzia SACE da parte delle Mid-cap**. In particolare, **per le Mid-Cap la garanzia sarà gratuita** e non vi sarà l'obbligo di gestire i livelli occupazionali con accordi sindacali e il divieto di distribuire dividendi per l'anno in corso o, se già distribuiti, per 12 mesi. La percentuale di **copertura delle Mid-Cap scenderà dal 90% all'80%**.



Il Decreto Sostegni-bis ha previsto, da un lato, il **rifinanziamento del fondo L. 394/81** per 1,2 miliardi destinati a **finanziamenti agevolati** (tasso fisso 10% del tasso di riferimento, oggi lo 0,055%) e 400 milioni diretti a rifinanziare il fondo gestito da Simest per il **cofinanziamento a fondo perduto** delle linee di agevolazione per l'internazionalizzazione a favore delle imprese, colmando un *gap* che si protraeva da alcuni mesi; dall'altro, ha però apportato modifiche sostanziali e non positive.

Infatti, il **contributo a fondo perduto**, che era previsto nella misura del 50% nel precedente sportello 2020, nella prima bozza approvata in CdM era stato ridotto al 15% e solo nella immediatezza della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, è stato **portato al 25%**, ma **solo fino al 31.12.2021**, mentre per le nuove domande a partire dal 2022 scenderà al 10% per tutte le linee "investimenti". Questo, **salvo esaurimento anticipato dei fondi e in relazione all'ammontare complessivo delle domande** di finanziamento presentate nei termini, nonché **in base alle condizioni stabilite dal Comitato Agevolazioni**.



**Per la linea patrimonializzazione, che aveva registrato oltre il 50% delle domande pervenute nella finestra Luglio/Ottobre 2021, non sarà più disponibile il cofinanziamento a fondo perduto.**



**Altra novità riguarda il conto corrente dedicato:** ogni impresa richiedente, infatti, dovrà aprire un **conto corrente dedicato** che verrà utilizzato per l'erogazione del/i finanziamento/i accordato/i da SIMEST e per tutti i movimenti in entrata e uscita attinenti il finanziamento ai fini di ammissibilità delle spese sostenute durante il periodo di realizzazione dell'iniziativa finanziata. Sarà possibile indicare i riferimenti del conto corrente dedicato (i.e. IBAN e il contratto di apertura del conto) attraverso il Portale.



**Ricordiamo, che fino al 30 giugno 2021 è possibile richiedere l'esenzione dalle garanzie.**

Tutte le informazioni relative alle misure di finanziamento agevolato e/o a contributo a fondo perduto sono riportate nelle schede informative pubblicate sulla nostra **Newsletter n. 15 del 18 Maggio scorso**. Ovviamente, non è più vigente la precedente percentuale di contributo a fondo perduto del 50%, come era stato stabilito dalle Legge di Bilancio 2021, sulla quale è intervenuto, con le modifiche suddette, il Decreto Sostegni-bis.



**Credito  
d'imposta  
per  
sanificazione  
e acquisto  
DPI**

Il Decreto Sostegni-bis , al fine di favorire l'adozione di  **misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del COVID-19**, conferma un **credito d'imposta in misura pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021** per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di **tamponi per COVID-19**.

Il credito d'imposta spetta **fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario**, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2021.

Sono ammissibili al credito d'imposta le spese sostenute per:

- a) **sanificazione degli ambienti** di lavoro e **degli strumenti** utilizzati nell'ambito dell'attività;
- b) **somministrazione di tamponi** a coloro che prestano la propria opera nell'ambito delle attività lavorative dei soggetti a cui spetta il credito;
- c) **dispositivi di protezione individuale**, come mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
- d) **prodotti detergenti e disinfettanti**;
- e) **dispositivi di sicurezza** diversi da quelli di cui alla lettera c), come termometri, termoscaner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali **spese di installazione**;
- f) **dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale**, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali **spese di installazione**.

**Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi** relativa al periodo d'imposta in cui si sono sostenute le spese spesa **oppure in compensazione** e non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP.

Con **provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate** saranno stabiliti i **criteri e le modalità di applicazione e di fruizione** del credito d'imposta.



**Bonus  
pubblicità al  
50%**

Il DL Sostegni-bis interviene anche sulla disciplina del **credito d'imposta per investimenti pubblicitari** (Bonus pubblicità) di cui all'articolo 57/bis del D.L. n. 50/2017, incrementando l'importo del fondo.

Limitatamente agli anni **2021 e 2022**, il credito d'imposta sarà concesso ai medesimi soggetti già contemplati (*imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali*) nella **misura unica del 50% del valore degli investimenti effettuati**.

In ogni caso nei limiti dei regolamenti dell'Unione Europea riguardanti il “*de minimis*” ed entro il limite massimo di 90 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

Il fondo è ripartito in 65 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sui **giornali quotidiani e periodici, anche online** e 25 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle **emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato**. A tale riguardo, si ricorda che la Legge di Bilancio 2021 aveva previsto il credito maggiorato al 50% degli investimenti effettuati solo per gli investimenti sulla stampa. In questo modo, viene quindi superata tale criticità.

Altra novità riguarda la **riapertura dei termini per la comunicazione telematica di prenotazione del credito**, scaduta il 31 Marzo scorso. Infatti, il decreto riporta che “*Per l'anno 2021, la comunicazione telematica di cui all'articolo 5, comma 1, del predetto decreto è presentata nel periodo compreso tra il 1° ed il 30 settembre del medesimo anno. Le comunicazioni telematiche trasmesse nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 Marzo 2021 restano comunque valide*”.

Pertanto, i potenziali beneficiari che non si fossero ancora iscritti nell'elenco dei percettori il credito di imposta entro la scadenza del 31 Marzo scorso, possono usufruire dell'agevolazione mandando la comunicazione nel mese di Settembre 2021.



**Ricordiamo che l'invio della comunicazione è *conditio sine qua non* per accedere al credito.**



**Divieto di licenziamento prorogato al 31.12.2021, ma non per tutti**

Il decreto Sostegni-bis ha stabilito che resta **precluso l'avvio delle procedure di licenziamento per tutta la durata del trattamento di integrazione salariale fruito entro il 31 dicembre 2021** e restano altresì sospese, nel medesimo periodo, le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020.

Infatti, il decreto Sostegni-bis è approdato in Gazzetta Ufficiale con una ulteriore “**revisione**” rispetto alle attese, anche per quanto riguarda il blocco per prevenire i licenziamenti nella situazione emergenziale.

Il testo conferma dunque il **divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo e di licenziamento collettivo da parte dei datori di lavoro che decidono di usare la Cassa integrazione dal prossimo 1° Luglio**. In questo caso non sarà possibile licenziare fino al 31 dicembre 2021.

Resta, invece, la possibilità per le imprese di **utilizzare la Cassa integrazione ordinaria, anche dal primo di Luglio, senza dover pagare le addizionali fino al 31 Dicembre 2021**, impegnandosi in questo caso, come si diceva, a non licenziare.



### **Il divieto non si applica al ricorrere di una delle seguenti fattispecie:**

- **cessazione definitiva** dell'attività dell'impresa;
- **cessazione conseguente alla messa in liquidazione della società** senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano ritenersi trasferimento d'azienda o di un ramo di essa;
- **stipula di un accordo collettivo aziendale**, con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, che preveda l'incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro;
- **fallimento**, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne sia disposta la cessazione.

Ricordiamo inoltre che dai decreti emergenziali che si sono susseguiti dal 17 Marzo 2020 ad oggi, **restano sempre escluse le seguenti fattispecie di recesso unilaterale dal rapporto di lavoro**, che sono in qualunque momento consentite al datore di lavoro:

- licenziamenti per **giusta causa o giustificato motivo soggettivo**;
- licenziamenti per **superamento del periodo di comporto**;
- licenziamento entro il termine del **periodo di prova**;
- licenziamento per raggiunti **limiti di età** ai fini della fruizione della pensione di vecchiaia;
- licenziamento ad nutum del **dirigente**;
- licenziamento dei **lavoratori domestici**;
- interruzione dell'apprendistato al termine del **periodo formativo**;
- interruzione del rapporto con l'ex **socio di una cooperativa di produzione e lavoro**, in caso di precedente risoluzione del rapporto associativo (in base alle disposizioni statutarie o regolamentari in vigore).

### **Deroghe: in caso di appalto.**

E' stata prevista una eccezione per il caso in cui i **lavoratori già impiegati in un appalto**, siano poi riassunti a seguito di subentro di nuovo appaltatore. La ratio della norma è sempre quella di preservare il posto di lavoro.

### **Cosa succede in caso di licenziamento illegittimo**

**I licenziamenti in violazione del divieto imposto** dalla disciplina Covid-19 **sono nulli**, comportano la **reintegra in azienda** del lavoratore e la condanna, per il datore di lavoro a **risarcire il danno** subito per il periodo successivo al licenziamento e fino alla reintegra, nonché al relativo versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per tutto il periodo intercorrente fra licenziamento e reintegra.

Il risarcimento del danno consiste in una **indennità commisurata all'ultima retribuzione globale** maturata dal giorno del licenziamento al giorno dell'effettiva reintegra e che non può essere inferiore a cinque mensilità.

**Raddoppio  
dei fringe  
benefit per il  
2021**

Una norma contenuta nel Decreto Sostegni-bis aumenta anche per l'anno in corso la quota di beni e servizi esenti da tassazioni **fino a 516,46 euro**. In questo modo le imprese potranno destinare ai propri dipendenti una serie di servizi di welfare aziendale per un valore massimo che è il doppio rispetto ai 258,23 euro previsti dalla normativa, **totalmente esenti da tassazioni**.

Ricordiamo che tali benefit riguardano una vasta gamma di servizi e soluzioni che godono di specifici benefici fiscali, secondo quanto previsto dalla **normativa che regola il welfare aziendale**. Tra le formule più comuni ci sono: card acquisto da spendere presso catene commerciali o negozi (anche della grande distribuzione online), buoni benzina, beni e servizi connessi allo sviluppo della mobilità sostenibile (*novità recente, prevista dall'interpello 293/2020 dell'Agenzia delle Entrate*), polizze assicurative, etc. ... oltrechè **varie forme di voucher** che, tramite strumenti digitali o cartacei, sono spendibili presso attività commerciali e fornitori di servizi convenzionati.

Tale misura, introdotta in questa modalità lo scorso anno con il così detto "Decreto Agosto", è di facile accesso anche da parte delle piccole e medie imprese e rappresenta quindi uno **strumento a disposizione di tutto il tessuto produttivo italiano**, per sperimentare i vantaggi del welfare aziendale. Inoltre, questo intervento può essere **un'opportunità per riattivare la stessa economia**, poiché gli importi dedicati al welfare aziendale non vanno ad integrare la normale retribuzione e non possono "andare a risparmio", ma devono essere spesi entro l'anno fiscale di riferimento.



**Settore del  
tessile e  
della moda.**

Il Sostegni-bis ha previsto lo stanziamento di 95 milioni per il 2021 e 150 milioni per il 2022 **per un credito d'imposta in favore del settore del tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria** per contenere gli effetti negativi delle giacenze di magazzino.



**Turismo**

I fondi destinati al settore del turismo sono 3,340 miliardi. **Le risorse saranno suddivise per la montagna, gli operatori, le città d'arte, gli stagionali, le agevolazioni contributive, il credito d'imposta per canoni locazione.**

Il decreto-legge ha previsto, inoltre, 150 milioni di euro per il **sostegno delle agenzie di viaggio e dei tour operator, delle guide turistiche e delle imprese del settore**. È stato confermato il **bonus vacanze**, che si potrà usare anche nelle agenzie di viaggio e presso i tour operator.

È stato istituito presso il Ministero dei Beni culturali un fondo da 50 milioni di euro per il **rilancio dell'attrattività turistica delle città d'arte**. Riguarda i territori dove si trovano siti riconosciuti dall'Unesco patrimonio mondiale dell'umanità.



<p><b>Credito di imposta per canoni di locazione</b></p>	<p>Il decreto-legge ha <b>rinnovato il credito d'imposta per i canoni di locazione per 5 mesi, da gennaio a maggio, per le imprese che hanno registrato perdite del 30%</b> nei confronti tra 1° aprile 2020-30 marzo 2021 e lo stesso periodo 2019-2020, mentre viene <b>prorogata fino al 31 luglio la misura per imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e tour operator.</b></p> <p style="text-align: right;"></p>
<p><b>Agricoltura</b></p>	<p>È stato previsto uno stanziamento da <b>2 miliardi per l'agricoltura.</b> In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ per l'indennità operai lo stanziamento è di 448 milioni;</li> <li>✓ per l'esonero dei contributi previdenziali e assistenziali dei datori di lavoro e lavoratori autonomi delle aziende agricole appartenenti ai settori agrituristico e vitivinicolo, comprese le aziende produttrici di vino e birra lo stanziamento è di 72,5 milioni di euro;</li> <li>✓ per il sostegno alla zootecnia mediante l'incremento al 9,5% delle percentuali di compensazione Iva applicabili alle cessioni di bovini e suini vivi sono previsti 27,5 milioni di euro.</li> </ul> <p style="text-align: right;"></p>
<p><b>Sicurezza nei luoghi di lavoro</b></p>	<p>Sono stati stanziati 3,4 milioni di euro per il 2021, per la <b>sicurezza nei luoghi di lavoro.</b> In particolare, le risorse saranno destinate ad <b>incrementare i servizi erogati dai Dipartimenti di prevenzione per la sicurezza negli ambienti e nei luoghi di lavoro</b>, da parte delle Regioni e gli enti del Servizio sanitario nazionale per assunzioni, dirigenti medici e tecnici della prevenzione, con contratti a tempo indeterminato.</p> <p style="text-align: right;"></p>
<p><b>N.B.</b></p> <p></p> <p><b>Riferimenti normativi</b></p>	<p><i>Nell'inviare al link del D.L. 73/2021 per approfondimenti, informiamo che torneremo su queste e altre novità introdotte dal decreto Sostegni-bis. Ricordiamo infatti che <b>oltre alla conversione in legge del decreto che potrebbe comportare ulteriori modifiche al testo pubblicato, per diversi provvedimenti sarà necessario attendere i relativi decreti attuativi e/o le circolari operative degli Enti coinvolti.</b></i></p> <p><b>LINK:</b>  <a href="https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-05-25&amp;atto.codiceRedazionale=21G00084&amp;elenco30giorni=false">https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-05-25&amp;atto.codiceRedazionale=21G00084&amp;elenco30giorni=false</a></p>
<p></p>	<p style="text-align: center;"><b>Per informazioni e chiarimenti o per fissare un appuntamento, si prega di contattare i nostri uffici:  tel. 0547 642518 ■ e.mail segreteria@retepmiomagna.it</b></p>
<p><b>Clausola di esclusione di responsabilità</b></p>	<p><i>Rete PMI Servizi ricorda che il presente documento è redatto facendo riferimento unicamente ai testi della legislazione pubblicati nella Gazzetta Ufficiale Italiana e/o Bollettini Ufficiali Regionali e/o qualsiasi altra pubblicazione ufficiale. Si tratta di una sintesi che necessita degli opportuni approfondimenti personalizzati e pertanto Rete PMI Servizi non assume alcuna responsabilità in merito alla interpretazione che può derivare per quanto riguarda il contenuto della scheda o eventuali modifiche ai provvedimenti, che siano intervenute in data successiva alla redazione della presente nota informativa.</i></p>